

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende, anche distaccati temporaneamente dagli enti di ricerca trentini” di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER L'INTRODUZIONE DI RICERCATORI E TECNICI DI RICERCA NELLE AZIENDE (articolo 19, comma 2, lettera c))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 28 “Aiuti all'innovazione a favore delle PMI” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale. 2. Le iniziative presentate a valere sulle presenti disposizioni non possono essere agevolate anche da altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (A.P.I.A.E.).

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'introduzione presso il soggetto beneficiario di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, per la quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di agevolazione comprenda l'introduzione di più persone altamente qualificate in distacco queste sono considerate un'unica iniziativa; b) "personale altamente qualificato": ai sensi dell'articolo 2, punto 93, del Regolamento di esenzione, si intende il personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato; c) "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza": ai sensi dell'articolo 2, punto 83, del Regolamento di esenzione, si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; d) "ricerca fondamentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 84, del Regolamento di esenzione, lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; e) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca
-----------------------	---

	pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4²; f) “sviluppo sperimentale”: ai sensi dell’articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche
--	---

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8³; g) “innovazione di processo”: ai sensi dell’articolo 2, punto 97, del Regolamento di esenzione, si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; h) “distacco”: ai sensi dell’articolo 2, punto 98, del Regolamento di esenzione, si intende l’impiego temporaneo da parte del soggetto beneficiario, di personale altamente qualificato avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, relativo alla costituzione e iscrizione al Registro delle imprese⁴, deve essere dimostrato in sede di presentazione di domanda, e il requisito di cui al

³ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	medesimo comma 5, lettera a) relativo all'attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza. ⁵
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 20.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 240.000,00 euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di introduzione presso il soggetto beneficiario di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa distaccante che svolga attività di ricerca e sviluppo come dimostrato dal codice ATECO (Codice Ateco 2007 - 72 "Ricerca scientifica e sviluppo") risultante al Registro delle imprese. 2. La grande impresa distaccante e il soggetto beneficiario non devono essere società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. 3. Il personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, deve ricoprire una funzione di nuova creazione nell'ambito del soggetto beneficiario (PMI) e non deve sostituire altro personale.
11. Spese ammissibili	1. La spesa ammissibile è il costo sostenuto dal soggetto beneficiario per la messa a disposizione in distacco di personale altamente qualificato. 2. La spesa massima annua ammissibile è pari a 80.000,00 euro per persona a tempo pieno e comunque per un

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	periodo massimo di messa a disposizione in distacco del personale altamente qualificato, pari a 36 mesi. 3. Per il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, che svolge l'attività in part time e/o per un periodo inferiore all'anno l'importo della spesa massima annua previsto al comma 2 è riproporzionato in relazione all'orario di lavoro e/o alla durata del periodo di messa a disposizione in distacco. 4. La durata del periodo di messa a disposizione in distacco e il costo del personale altamente qualificato devono risultare dalla convenzione di distacco stipulata tra il soggetto beneficiario e l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante. La messa a disposizione in distacco, deve essere pari almeno a 6 mesi. 5. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve operare presso l'unità operativa del soggetto beneficiario sita nel territorio della provincia di Trento. 6. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, può svolgere l'attività in smart working per non più del 50% delle ore lavorate e a condizione che l'attività di smart working sia regolamentata nella convenzione di distacco. 7. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve svolgere mansioni riconducibili ad almeno una delle seguenti attività, come risultanti dalla convenzione di distacco: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) innovazione di processo.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale	1. Non è previsto il calcolo delle U.L.A..

operante in smart working	
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulle presenti disposizioni, lo stesso può presentare una nuova domanda solo successivamente alla data di completamento della precedente iniziativa agevolata sulle presenti disposizioni. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) “effetto di incentivazione”, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca - L.p. 6/2023”⁶, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, così come specificato al successivo punto 15, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante rilasciato dalla struttura competente in materia di ricerca.
15. Criteri tecnico -	1. L'ammissibilità dell'iniziativa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

economici di valutazione delle domande	comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa, che comprende anche: i) le singole attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo, svolte dal personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco; ii) l'evidenza che il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, ricopra una funzione di nuova creazione nell'ambito del soggetto beneficiario e non sostituisca altro personale; b) schema di convenzione di distacco tra il soggetto beneficiario e l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante. In particolare lo schema di convenzione di distacco dovrà contenere i seguenti aspetti minimi: i) dati anagrafici e profilo professionale del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco; ii) eventuale progetto a cui è collegata la messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco; iii) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo che il personale altamente qualificato in distacco è chiamato a svolgere presso il soggetto beneficiario; iv) scopo e obiettivi generali da raggiungere con la messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco; v) disciplina specifica della tutela della proprietà intellettuale delle eventuali invenzioni ideate con la messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco; vi) data di inizio, durata della messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco, orario di lavoro con eventuali condizioni per l'attività in smart working, nonché relativi costi a carico del soggetto beneficiario; vii) interesse delle parti verso il distacco. 2. L'ammissibilità e congruità della spesa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) valore, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione allegata alla domanda (quali ad esempio schema di convenzione di distacco, retribuzione applicata al dipendente da parte dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o dell'impresa distaccante, preventivi di spesa); b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni.
--	---

16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio dell'iniziativa: la convenzione di distacco deve essere stipulata dopo la data di presentazione della domanda. In ogni caso la concessione dell'incentivo è subordinata alla sottoscrizione tra le parti della convenzione di distacco. La convenzione di distacco deve essere consegnata entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla di comunicazione dell'esito dell'esame istruttorio. Trascorso tale termine, il soggetto istruttore procede alla diffida, a cui il soggetto beneficiario è tenuto a dare riscontro entro il termine di 30 giorni, al termine del quale la domanda non è accolta. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve iniziare l'attività presso il soggetto beneficiario entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di inizio attività del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario su richiesta del soggetto istruttore; d) termini di completamento dell'iniziativa: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di avvio della stessa; e) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%; f) non distoglimento del personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, dalle attività previste nella domanda: fino alla data di completamento dell'iniziativa.
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni soggettive. 2. Non è ammesso modificare la convenzione di distacco, fatta salva la data di inizio attività del personale altamente qualificato, comunque nel rispetto del termine di avvio previsto al punto 16.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca - L.p. 6/2023"⁷, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicati gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione della specifica documentazione di spesa e pagamento; c) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emerga l'attività svolta dal personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, gli obiettivi raggiunti, gli esiti dell'eventuale progetto inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. 5. Rispetto alla relazione di cui al precedente comma 3, lettera c), il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca.
19. Monitoraggio e controlli	1. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione, basandosi sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario, mediante l'acquisizione del parere previsto al punto 18, comma 5. 2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e alla specifica documentazione di spesa e pagamento, previsti al punto 18. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione

	inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. ⁸
20. Modalita' di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare: a) il ritardato inizio dell'attività da parte del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, oltre il termine di cui al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il distoglimento del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, dalle attività previste nella domanda, prima della data di completamento dell'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo; c) l'interruzione anticipata della messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco, prima del termine indicato nella convenzione di distacco, comporta la decadenza parziale dell'incentivo in proporzione al periodo di inadempimento. L'interruzione anticipata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di inizio attività del personale altamente qualificato, comporta la decadenza totale dell'incentivo.
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 1: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) subprocedimento verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 2:

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	i) parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere positivo vincolante della struttura competente in materia di ricerca di cui al precedente punto 18 e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca è espresso nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese.

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2233/2024